NUOVE AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE

Il 27 gennaio 2021, sia pur con ritardo e qualche errore di battitura nelle date di approvazione, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e della Finanza che, in attuazione di precedenti disposizioni (art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e art. 1, comma 90, lettera *d)* della legge n. 160/2019) ridefinisce, nel perseguimento di una maggiore efficacia dell'intervento, la disciplina di attuazione della misura nota con il nome di "imprese a tasso zero"/Autoimprenditorialità (capo I del decreto legislativo n. 185/2000) diretta a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la **creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile** e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti previsti dalla normativa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
a) costituite da **non più di 60 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di **micro** e **piccola** dimensione, secondo la classificazione europea;
c) costituite in forma **societaria**;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da **soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni** ovvero da **donne**.

In aggiunta le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel **registro delle imprese**;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei **propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Sono, in ogni caso, **escluse** dalle agevolazioni le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

INIZIATIVE AMMISSIBILI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:
a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera *a)*;
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto. Per le sole imprese da non più di 36 mesi sono altresì erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

PROCEDURA DI ACCESSO

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definiti i punteggi nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIÙ DI 36 MESI

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.
I programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Dette spese riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della *sharing economy*, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell'investimento ammissibile;
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della società.

Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

G&C CONSULTING SRL

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni assumono la forma di
- finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni, e di
- contributo a fondo perduto,
per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle sole spese lettere *b)*, *c)* e *d)*. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto art. 22 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.

I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio.
I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli in- vestimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.
In aggiunta sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti te- matici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al *marketing*, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.
Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA PIÙ DI TRENTASEI MESI

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

I programmi devono:
a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
c) avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere proroghe del termine di ultimazione del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, necessarie alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda.
Dette spese riguardano:
a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della *sharing economy* purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
Le spese di cui lettera *d)*, sono ammissibili a condizione che:
a) siano ammortizzabili;
b) siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
d) figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.

G&C CONSULTING SRL

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni assumono la forma di
- finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata mas- sima di 10 anni, e di
- contributo a fondo perduto,

per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali di cui alle lettere *c)* e *d)*.
Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.

I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio.
I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli in- vestimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni, e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui al presente capo possono es- sere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di *de minimis*, entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

Queste nuove disposizioni si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data stabilita con il successivo provvedimento.
Con lo stesso provvedimento è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI PIANI DI IMPRESA

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e possono essere presentate al *Soggetto gestore* a partire dal giorno 19 maggio 2021.
I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.
Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese, condizionatamente alla verifica, da parte del *Soggetto gestore*, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande di agevolazione sono valutate dal *Soggetto gestore* secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L'iter di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.
L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale;
c) coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.

Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni è previsto un punteggio aggiuntivo in favore dei programmi di investimento che prevedono l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale.
La valutazione di cui al punto è effettuata sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e del colloquio con i proponenti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione o di completamento della stessa.
Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo, il *Soggetto gestore* invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito positivo, il *Soggetto gestore* invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione in cui provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione necessaria a svolgere l'ulteriore colloquio di approfondimento. Il soggetto proponente deve trasmettere, pena la decadenza della domanda e senza possibilità di proroga, la predetta documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
All'esito delle verifiche effettuate, il *Soggetto gestore* adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. Entro 10 (dieci) giorni dalla predetta adozione, il *Soggetto gestore* ne dà comunicazione al soggetto proponente.
In caso di ammissione alle agevolazioni, con la medesima comunicazione, il *Soggetto gestore* provvede a richiedere al soggetto proponente:
a) la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento;
b) la documentazione attestante la disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimenti agevolato e la rispondenza del medesimo agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

Il soggetto proponente, pena la decadenza della domanda di agevolazione, deve trasmettere al *Soggetto gestore* la documentazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse dal *Soggetto gestore* ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il *Soggetto gestore* e l'impresa beneficiaria da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10 (dieci) percento dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.
Contestualmente alla richiesta di erogazione, le imprese beneficiarie titolate richiedono altresì la proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal *Soggetto gestore* e quantificate nell'ambito del contratto di finanziamento.

SOPRALLUOGO DI VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI

Il *Soggetto gestore*, al fine di procedere all'erogazione del SAL a saldo, ovvero in un'unica soluzione, verifica la realizzazione, l'organicità e funzionalità del programma degli investimenti nonchè il regolare avvio dell'attività mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell'impresa finanziata. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche con modalità da remoto e, laddove necessario, presso qualsiasi altra luogo ove risultino ubicati i beni agevolati.